



Save the Children

100 ANNI



VITA DA TUTORE

**INFORMAZIONI UTILI E INDICAZIONI PRATICHE
PER TUTORI E TUTRICI VOLONTARI DEI
MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Per Save the Children, da sempre, la visione dei minorenni come persone titolari di propri diritti e il rispetto di genere rappresentano una priorità fondamentale e, in tutte le nostre attività, poniamo la massima attenzione al rispetto dei diritti dei bambini, delle bambine e degli /lle adolescenti. Nel presente documento, per semplificazione e sintesi, utilizziamo il termine generico “bambini” come falso neutro e cioè con riferimento sia a bambine, che a bambini ed adolescenti e i termini “minorenni” e “minori” con riferimento alle persone fino ai 18 anni di età.

Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto G.A.IN. - Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe.

Partner di progetto

Save the Children Italia Onlus, Italia
Praxis (PRAKSIS), Grecia
Hungarian Helsinki Committee (HHC), Ungheria
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV), Belgio

La pubblicazione è a cura di

Valeria Gerace e Daria Storia

Progetto grafico

Odd Ep Studio Collective

Un ringraziamento particolare per il loro supporto a

Lisa Bjelogrić; Giusy D’Alconzo; Alessio Fasulo; Lucia Ghebreghiorgies; Sara Guidi; Antonella Inverno; Andrea Panico; Francesca Sangermano, Winta Zerai.

Un ringraziamento particolare per il suo contributo a Valentina Aquilino - Cooperativa Sociale CivicoZero e a Francesco Di Giovanni (Coordinatore Generale del Centro TAU) e Pina Lipari (Coordinatrice Punto Luce di Palermo nel Centro TAU).

Stampa

Luglio 2019



Save the Children
100 ANNI

Save the Children Italia Onlus

Via Voltorno 58 - 00185 Roma
tel + 39 06 480 70 01 - fax +39 06 480 70 039
info.italia@savethechildren.org

www.savethechildren.it

VITA DA TUTORE

**INFORMAZIONI UTILI E INDICAZIONI PRATICHE
PER TUTORI E TUTRICI VOLONTARI DEI
MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

INDICE

1. Chi sono i minori stranieri non accompagnati	4
2. Il tutore volontario nel sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati	10
3. Come si diventa tutore volontario	14
4. Termine della tutela volontaria	16
5. Differenza tra tutela volontaria e affido	18
6. Le principali mansioni del tutore volontario	20
6.1 Informazioni sulle condizioni di accoglienza	22
6.2 Identificazione e accertamento dell'età	23
6.3 Il permesso di soggiorno	25
6.3.1 Permesso di soggiorno per minore età	26
6.3.2 Permesso di soggiorno per motivi familiari	27
6.4 Domanda di protezione internazionale	28
6.5 Minori vittime di tratta: possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale	31
6.6 Ricongiungimento familiare	32
6.7 Iscrizione scolastica	34
6.8 Accesso al sistema sanitario nazionale	35
6.9 Compimento dei 18 anni:	36
A) Conversione del permesso di soggiorno per studio, lavoro e attesa occupazione	37
B) prosieguo amministrativo	39
7. La helpline minori migranti nell'ambito del progetto G.A.IN.	40



INTRODUZIONE

Il progetto G.A.IN. ‘Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe’, finanziato dalla Commissione Europea, ha coinvolto 4 Paesi – Italia, Grecia, Ungheria e Belgio – con l’obiettivo di assicurare una migliore protezione e rispetto dei diritti dei minori migranti, attraverso il rafforzamento del sistema di tutela.

Questo manuale - toolkit - è lo strumento, insieme alla helpline, attraverso cui si vogliono raggiungere questi obiettivi. La legge 47/2017, conosciuta come “Legge Zampa”, ha previsto la possibilità di diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati per gli interessati che abbiano almeno 25 anni e che soddisfino alcuni requisiti, e la partecipazione a corsi di formazione.

Pur essendo questi corsi sicuramente esaurienti, la materia della tutela dei MSNA è vasta e complessa, richiedendo competenze trasversali e un continuo aggiornamento.

Questa guida intende essere un aiuto pratico sia per coloro i quali non hanno ancora deciso se dare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di tutore volontario, sia per quelli che già lo hanno fatto.

Dopo una prima stesura, i cui contenuti sono stati dettati soprattutto dai quesiti posti agli operatori della Helpline, il toolkit è stato più volte modificato, sia per adattarsi alle continue modifiche normative, sia in seguito agli incontri con tutori e istituzioni operanti nel sistema di protezione dei minori, che si sono tenuti a Roma, Torino, Palermo e Catania, nell’ambito del progetto G.A.IN..

A tutti coloro che, dimostrando grande passione e dedizione, hanno contribuito alla stesura del toolkit, fornendo consigli, commenti, partecipando attivamente alle discussioni e indicando spunti sempre utili, va pertanto un enorme ringraziamento ed un incoraggiamento a proseguire nell’azione di tutela dei minori.



1. CHI SONO I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Nella maggior parte dei casi, si tratta di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, che hanno lasciato il loro Paese seguendo le rotte utilizzate dai migranti che tentano di raggiungere il nostro Paese senza un regolare visto di ingresso per motivi legati alle condizioni personali o familiari, affrontando un viaggio molto lungo e pericoloso, che ha posto sulle loro spalle un vissuto traumatico e di sofferenza.

Non tutti i MSNA che arrivano in Italia hanno lo stesso progetto migratorio: in molti casi, giungono in Italia con l'obiettivo di lavorare per aiutare la famiglia di origine. Alcuni MSNA hanno sin dall'inizio l'obiettivo di raggiungere altri Paesi europei dove si trovano familiari o amici o semplicemente perché ritengono che lì l'accoglienza sia migliore. In questi casi, accade che si allontanino dalle strutture di accoglienza, rendendosi irreperibili. Nella quasi totalità dei casi, i minori stranieri appena giunti in Italia non conoscono l'italiano. Le lingue maggiormente parlate sono l'arabo, l'inglese e il francese, poiché in molti Paesi di provenienza queste sono le lingue ufficiali, a cui si aggiungono un numero elevatissimo di lingue locali.

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono minorenni che provengono da Paesi esterni all'Unione Europea che si trovano in Italia senza i genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili.

In base alla legge italiana, in quanto minori soli, i MSNA hanno **diritto a restare in Italia e non possono essere espulsi, né respinti alla frontiera**. Devono essere accolti in comunità per minorenni e non possono essere trattenuti in centri per migranti adulti. I MSNA possono essere aiutati a ritornare nel loro Paese di origine solo se ne fanno espressamente richiesta e solo se ciò rientra nel loro superiore interesse, il quale sarà valutato dal Giudice del Tribunale per i Minorenni su richiesta del tutore.

Secondo i dati ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 dicembre 2018 i principali Paesi da cui provengono sono **Albania** (1.550), **Egitto** (930), **Gambia** (892), **Guinea** (808), **Costa d'Avorio** (769), **Eritrea** (770), **Mali** (596), **Nigeria** (563), **Pakistan** (552), **Senegal** (505), **Somalia** (475); la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia aveva tra i 16 ed i 17 anni e sono stati principalmente adolescenti di sesso maschile (60,2% 17 anni, 24,8% 16 anni, 8% 15 anni, 6,2% tra i 7 e i 14 anni e 0,8% tra i 0 e i 6 anni). Tuttavia, occorre tener presente che la migrazione è un fenomeno in continuo divenire, quindi l'età, la nazionalità e il sesso sono dati che possono variare di anno in anno.



Seppur ogni individuo è unico e ogni minore ha la sua storia personale, per ogni nazionalità è possibile identificare alcuni tratti culturali e progetti migratori comuni, che non riflettono chiaramente una descrizione esaustiva della vicenda personale di ogni singolo minore.

I MSNA sub-sahariani (Gambia, Nigeria, Costa d'Avorio, Mali, Senegal e Guinea) che arrivano in Italia sono prevalentemente maschi di 15-17 anni, sebbene risultino in aumento i minori tra gli 11 e i 14 anni; generalmente provengono da contesti caratterizzati da estrema povertà e riferiscono problemi familiari; spesso sono orfani o hanno perso uno dei genitori; la maggior parte ha un basso tasso di scolarizzazione; non sempre parlano inglese e francese e, anche per questo motivo, possono esserci incomprensioni durante le fasi di identificazione; possono intercorrere in difficoltà ad avere un documento di identità anche per problemi di registrazione anagrafica nel Paese di origine.



I minori **ivoriani** provengono generalmente da contesti familiari molto poveri. Il principale fattore che spinge i giovani ivoriani a fuggire dal proprio paese è la povertà e lo sfruttamento lavorativo all'interno degli appezzamenti agricoli e delle industrie. I nuclei familiari vivono sulla base di entrate economiche ai limiti della sussistenza e i minori per contribuire al sostentamento familiare iniziano a lavorare già in giovane età, intorno ai 12 anni.



Il gruppo etnico dominante tra i minori **senegalesi** che arrivano in Italia è quello dei wolof. L'insieme delle privazioni e delle difficoltà economiche e sociali dovute soprattutto al lavoro forzato rappresentano il principale fattore che spinge i giovani senegalesi a fuggire dal proprio paese e difatti, nella maggior parte dei casi, i minori provengono da famiglie in condizioni di povertà che si collocano in contesti rurali. Al fine di permettere al minore di frequentare un percorso educativo la famiglia spesso lo inserisce all'interno delle scuole coraniche chiamate daraas.



I minori **gambiani** provengono in prevalenza da aree rurali. Il gruppo etnico più consistente è rappresentato dai Mandinga, seguono i Fula, i Wolof, i Jola, i Serere e i Serahule. Ad ogni etnia corrisponde una lingua, ma il Gambia, essendo una ex colonia britannica, ha adottato l'inglese come lingua ufficiale.



I minori **egiziani** generalmente provengono da zone povere nel Basso e Medio Egitto. Partono per l'Italia anche spinti dalle famiglie per guadagnare soldi da inviare a casa per pagare il debito del viaggio (circa € 3.500). I racconti dei coetanei già in Italia su facebook sono un fattore di stimolo. Altri push factors sono l'instabilità nel paese, la mancanza di senso di appartenenza, il desiderio di migliorare la vita della famiglia. Vogliono raggiungere Roma o Milano dove vivono connazionali. Loro in particolare sono spesso minori che hanno una bassissima consapevolezza di cosa significa sfruttamento.



Le minori **nigeriane** tendono a viaggiare in gruppo con adulti o coetanei e sono a forte rischio di tratta. La maggioranza delle ragazze sembra provenire da Benin City e dall'Edo State. Si tratta perlopiù di ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma spesso dichiarano di essere maggiorenni anche quando la minore età è palese, perché ricevono precise istruzioni in tal senso dai loro sfruttatori che preferiscono evitare il sistema di protezione previsto per i minori. Generalmente provengono da contesti molto periferici e rurali e da nuclei familiari disgregati o destrutturati, dove manca una o entrambe le figure genitoriali. Spesso hanno vissuto a casa di zii o di altri parenti e sono già state vittime di sfruttamento lavorativo o episodi di violenza sessuale da parte di questi ultimi o di conoscenti. Generalmente, obiettivo del progetto migratorio verso l'Europa è la necessità di riscattarsi da uno stato di grave povertà. Il viaggio avviene tramite il supporto dei trafficanti e il reclutamento nella tratta.



I minori **maliani** spesso intraprendono il viaggio verso l'Italia perché vittime di sfruttamento lavorativo, di reclutamento e rapimento da parte dei ribelli armati e dei gruppi di miliziani estremisti di matrice islamica; talvolta anche a causa della quasi totale assenza dell'accesso al sistema di scolarizzazione. Le ragazze sono spesso costrette in schiavitù domestica, lavoro agricolo e ruoli di supporto in miniere d'oro. Alcune sono coinvolte nello sfruttamento sessuale e reclutate da gruppi armati a tale scopo – non è rara la c.d. schiavitù del sesso attraverso i matrimoni forzati con i membri delle milizie. In generale, il matrimonio precoce sembra essere un altro grave problema: in alcune regioni del Paese è pratica comune che le giovani maliane si sposino a partire dai 10 anni con uomini che hanno anche il doppio della loro età.



I minori **eritrei** sono prevalentemente maschi di 15-17 anni, ma arrivano anche bambini di 11-14 anni. Sono in aumento gli arrivi di ragazze, che spesso si dichiarano adulte o sono accompagnate da un adulto di riferimento per proseguire insieme il viaggio. Generalmente abbandonano il Paese per sottrarsi al servizio militare obbligatorio e ad altre violazioni dei diritti umani. Viaggiano anche per anni a piedi: dall'Eritrea verso l'Etiopia (dove sostano per un periodo che può variare da 1-2 mesi fino ai 2-3 anni), dall'Etiopia verso il Sudan (durante la permanenza nei campi in Etiopia prendono contatto con i parenti, conoscenti o amici che vivono nei paesi europei, o in Israele, per chiedere loro la cifra necessaria a proseguire il viaggio verso il Sudan, dal Sudan alla Libia. Molti di loro considerano l'Italia un Paese di transito e spesso la loro meta finale è il Nord Europa (Paesi scandinavi, Svizzera, Germania, Inghilterra). In numerosi si allontanano dopo poche ore dalla frontiera sud, diretti a Roma e Milano, dove vivono in edifici dismessi in attesa di ripartire.



I minori **somali** sono maschi e femmine prevalentemente di 15-17 anni, ma arrivano anche bambini di 11-14 anni. Questi MSNA scappano dal conflitto civile, dall'arruolamento forzato in gruppi armati e dalla situazione del paese, caratterizzata dall'instabilità politica e dalla presenza del gruppo terroristico "Al Shabab". Viaggiano a lungo, percorrendo la rotta che va dall'Etiopia fino al Sudan e da qui fino alla Libia. Un'altra possibile rotta prevede il passaggio dal Kenya, dall'Uganda, dal Sud Sudan fino ad arrivare in Sudan e da qui in Libia. Come i coetanei eritrei, sono spesso vittime di numerose e gravissime violenze dei trafficanti. Per questo, quando arrivano in Italia le loro condizioni fisiche e psicologiche sono generalmente molto precarie: fortemente denutriti, con segni di violenza fisica e psicologica. Spesso molti di loro tendono ad allontanarsi dall'Italia il prima possibile, per raggiungere familiari al Nord Europa.



I minori **albanesi** sono una presenza in crescita in Italia, probabilmente per la recente abolizione per i cittadini albanesi dei visti di entrata nei Paesi Schengen, per cui l'Italia è diventata una meta più attrattiva per le famiglie albanesi, le quali incoraggiano l'emigrazione dei figli come possibile strada per un riscatto sociale. Il viaggio è affrontato prevalentemente via aereo (partendo da Tirana) con parenti e familiari (spesso genitori, fratelli o zii), o altre figure di riferimento. Le principali mete italiane della recente migrazione di minori albanesi riguardano in particolare l'Emilia Romagna e la Toscana. Generalmente i ragazzi hanno alle spalle storie di famiglie disgregate con problematiche legate a forti difficoltà economiche (causate ad esempio dalla prolungata disoccupazione di uno o entrambi i genitori), oppure da uno stato di vulnerabilità o disagio di un componente della famiglia (casi di alcolismo da parte della figura paterna). In Italia i minori albanesi sono a rischio di sfruttamento. Questo li espone ad uno stato di forte vulnerabilità, diventando facili vittime di episodi di bullismo e venendo circuiti dalla piccola criminalità per commettere piccoli furti, ricettazione e spaccio.



2. IL TUTORE VOLONTARIO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati sono soli e privi di un adulto di riferimento. Per questo motivo, il nostro ordinamento prevede - al pari di tutti i minorenni soli - un sistema a loro tutela, in cui diversi sono gli attori che operano, ciascuno con propri compiti e responsabilità:

Tribunale per i Minorenni.

Servizio Sociale competente per territorio.

Comunità di accoglienza/ famiglia affidataria.

Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Organizzazioni governative e non governative specializzate nel settore.

Garanti regionali e delle Province.

e naturalmente IL TUTORE

La figura del tutore è importantissima nel percorso che i minori stranieri intraprendono nel nostro Paese, non solo per offrire un supporto e un accompagnamento nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, ma altresì perché dovrebbe diventare **un vero e proprio punto di riferimento**. Naturalmente questo dipenderà dal tempo dedicato al minore tutelato e dal rapporto instaurato.

Per fare ciò il tutore deve agire per sviluppare **una relazione di fiducia con il minore**, cercando di comprendere il passato, il presente ed il futuro e di conoscere il **PROGETTO MIGRATORIO DEL MINORE**.

Il tutore vigila sulle condizioni di sicurezza e protezione.

IL TUTORE VOLONTARIO :

- Agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore.
- Si assicura che il minore sia adeguatamente informato e partecipi attivamente alle decisioni che lo riguardano.
- Dovrebbe lavorare in rete con tutti gli attori chiave, conoscendo e rispettando il ruolo e i compiti di ciascuno.
- Può diventare un punto di riferimento per il minore, costruendo nel tempo un rapporto di fiducia.
- Tratta il minore con rispetto e dignità, tenendo un comportamento privo di pregiudizi e rispettoso dell'identità culturale del minore.
- Dovrebbe incontrare e sentire il minore con regolarità, essere disponibile all'ascolto e comunica in maniera adeguata rispetto all'età e alla maturità ricorrendo se necessario al supporto di mediatori culturali.
- Riconoscendo i limiti insiti in ogni relazione di aiuto, dovrebbe cercare supporto quando necessario, essere disponibile alla supervisione e al monitoraggio, allo scambio e al confronto al pari degli altri attori del sistema.

QUALI SONO I DIRITTI DEL MINORE:

- Godere di condizioni di accoglienza dignitose.
- Ottenere documenti che riconoscano la regolarità della propria posizione in Italia.
- Ottenere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
- Avviare le procedure per le indagini familiari per l'eventuale ricongiungimento familiare.
- Seguire percorsi di integrazione ed educazione.
- Essere sostenuto nel periodo di transizione verso la maggiore età.

DIRITTO DI ASCOLTO

Il minore ha diritto di **partecipare attivamente** in tutti i procedimenti che lo coinvolgono e, per far ciò, è necessario che sia **informato** dei propri diritti, del significato e delle conseguenze di ciascuna azione e di ogni procedimento che lo riguarda, in modo che possa esprimere la propria volontà e le proprie necessità. E' importante che il minore sia ascoltato, che il suo punto di vista venga preso in considerazione e che possa così partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano.

IL TUTORE NON È RESPONSABILE

- Di provvedere all'accoglienza e al sostentamento del minore.
- Di eventuali atti illeciti commessi dal minore verso terzi (la responsabilità penale è sempre personale), salvo la responsabilità civile per i danni prodotti, ma soltanto quando convive con il minore e se non si riesce a dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per evitarlo.

Per tutti gli atti di **ordinaria amministrazione**, il tutore procede in autonomia mentre per **atti di straordinaria amministrazione** è necessario chiedere l'autorizzazione al Tribunale per i Minorenni (ad es. per interventi sulla salute per i quali il minore e il tutore non siano d'accordo, per riscuotere somme per conto del minore a titolo di risarcimento a causa di un incidente).

La legge prevede che il tutore svolga i suoi compiti a titolo gratuito e senza prevedere permessi di lavoro. Tuttavia, alcune Regioni hanno previsto delle forme di sostegno particolari, quali la polizza assicurativa per la responsabilità civile o i rimborsi spese ed è possibile che vengano concessi permessi dal datore di lavoro.



3.

COME SI DIVENTA TUTORE VOLONTARIO

I Garanti Regionali e delle Province Autonome pubblicano periodicamente dei bandi per la selezione e la formazione di tutori volontari.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL GARANTE COMPETENTE PER IL TERRITORIO DI DOMICILIO ATTRAVERSO IL MODULO DISPONIBILE ONLINE

- Se in possesso dei requisiti, l'aspirante tutore viene contattato dall'ufficio del Garante per un colloquio.
- Se selezionato, partecipa a un corso di formazione obbligatorio di **24/30** ore sulle specificità del ruolo, che fornisce informazioni circa il fenomeno dei MSNA, il diritto dell'immigrazione e il comportamento da tenere con il minore.
- Al completamento del corso, il nominativo del candidato viene iscritto nell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di domicilio che potrà quindi procedere a nominarlo tutore volontario di un minore straniero non accompagnato.

In alcuni territori sono attivi servizi di supporto per i tutori volontari. Per sapere se sul proprio territorio è attivo uno di questi, si potranno chiedere informazioni al Tribunale per i Minorenni, all'ufficio del Garante, alle associazioni che operano nel settore.

Sul sito internet dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA), all'indirizzo.

<http://www.garanteinfanzia.org/news/minori-stranieri-non-accompagnati-bando-diventare-tutore-volontario>

È possibile consultare gli avvisi pubblicati dalle diverse regioni.

REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA:

- Cittadinanza italiana, di altro Paese UE o apolide o di Paese extra-UE con regolare permesso di soggiorno e buona conoscenza della lingua italiana.
- Residenza anagrafica in Italia.
- Avere compiuto i 25 anni.
- Godere dei diritti civili e politici.
- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
- Non essere in potenziale conflitto di interessi con il minore.

N.B.: Non può diventare tutore volontario chi presenta un conflitto di interessi, in particolare chi è responsabile o presta la sua attività anche a titolo gratuito a favore della struttura in cui il minore è stato collocato. Ogni tutore volontario può essere chiamato ad affiancare fino ad un massimo di tre minori stranieri non accompagnati, salvo sussistano delle ragioni speciali (ad es. un gruppo di 4 fratelli).



4. TERMINE DELLA TUTELA VOLONTARIA

**TERMINE NATURALE:
COMPIMENTO
DEI 18 ANNI**

**ALTRI CASI
IN CUI
TERMINA
L'UFFICIO
DEL TUTORE**

In caso di trasferimento del minore in struttura in altro territorio, il tutore precedentemente nominato può essere revocato con nomina di altro tutore sul territorio di residenza.

È opportuno che il tutore venga informato e coinvolto nella decisione di trasferimento, che deve essere sempre essere adottata tenendo conto del superiore interesse del minore.

DICHIARAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale dichiara cessato l'ufficio di tutore quando:

- Il minore viene trasferito in un altro Paese a seguito di rimpatrio volontario, ricongiungimento o ricollocazione.
- Il minore si rende irreperibile.

REVOCA DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale procede invece alla revoca del tutore qualora si accorga che il tutore non sta svolgendo adeguatamente i compiti assegnati (ad es. negligenza, abuso di poteri, immeritevole dell'ufficio anche per atti estranei alla tutela o sia divenuto insolvente).

RICHIESTA DA PARTE DEL TUTORE

Il tutore può presentare al Tribunale la rinuncia a ricoprire il ruolo, qualora vi siano delle criticità che non permettano di continuare a svolgere il ruolo, anche in seguito a trasferimento del minore. In ogni caso il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona..



5. DIFFERENZA TRA TUTELA VOLONTARIA E AFFIDO

AFFIDAMENTO FAMILIARE



TUTELA

L'affido di MSNA ha delle particolarità rispetto ai tradizionali percorsi di affidamento: in questo caso, obiettivo del progetto di affido è garantire il diritto del minore a crescere all'interno di relazioni familiari, sostenendo un progetto di autonomia. Per diventare affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali del proprio Comune di residenza o al servizio affidi, che periodicamente realizzano corsi informativi e formativi sull'affido, segnalando la propria disponibilità ad accogliere un minore non accompagnato (è possibile infatti dare disponibilità per accogliere solo bambini piccoli piuttosto che solo adolescenti, piuttosto che appunto un minore straniero). È il servizio sociale che ha il compito di valutare le condizioni socio-ambientali della famiglia o della singola persona per verificare che ci siano tutte le condizioni necessarie per prendersi cura temporaneamente di un bambino o di un ragazzo.

DIRITTI DELL'AFFIDATARIO

- Essere preventivamente informato delle condizioni dell'affido che si propone, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni.
- Essere coinvolto in tutte le fasi del progetto di affido.
- Poter disporre di un sostegno individuale e partecipare alle attività di sostegno predisposte dai Servizi Sociali.
- Ricevere un contributo, svincolato dal reddito, e facilitazioni per l'accesso ai servizi.
- Ottenere facilitazioni sul lavoro riconosciute per legge ai genitori.
- Ricevere misure di sostegno e di aiuto economico di cui lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, dispongono a favore della famiglia di origine.

DOVERI DELL'AFFIDATARIO:

- Accogliere il minore, mantenerlo, istruirlo, educarlo, tenendo conto delle indicazioni del tutore e delle prescrizioni dell'autorità affidante.
- Rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili.
- Esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie (per interventi medico-sanitari che esulano dall'ordinario, quali ad esempio un intervento chirurgico, sarà invece necessario il consenso del tutore);



5. LE PRINCIPALI MANSIONI DEL TUTORE VOLONTARIO



Le mansioni che il tutore è chiamato a svolgere sono collegate al compito di **rappresentanza legale e rappresentanza degli interessi del minore.**



RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DEL MINORE

- Garantire l'accesso del minore ai diritti senza alcuna discriminazione.
- Proteggere e promuovere il superiore interesse del minore e i suoi diritti.
- Promuovere lo sviluppo della personalità del minore.

RAPPRESENTANZA LEGALE

- Compimento degli atti civili necessari al soddisfacimento dei diritti e del superiore interesse del minore (es. iscrizioni, moduli, autorizzazioni).
- Nomina di un difensore del minore quando necessario. Verificare sempre ed immediatamente con un legale esperto l'opportunità di presentare ricorsi contro provvedimenti che riguardano il minore.



Una volta ricevuta la comunicazione della nomina è importante **entrare al più presto in contatto con la struttura dove il minore è accolto per concordare l'incontro con gli operatori della struttura e con il minore.** Una volta stabilito il primo contatto, sarà possibile iniziare a comprendere quali sono i bisogni del minore e, in accordo con lo stesso e con gli attori del sistema di protezione, in che modo agire per garantire i suoi diritti ed interessi.

6.1 INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

I minori non accompagnati devono essere accolti in strutture di accoglienza dignitose e dedicate esclusivamente ai minorenni:

Se il minore riferisce di un suo disagio relativo alla struttura in cui è accolto.

Il tutore può entrare in contatto con gli operatori della struttura, tenendo presente che le normative regionali riconoscono diverse tipologie di strutture di accoglienza, con differenti standard minimi.

Il tutore deve chiedere di condividere il Regolamento o la Carta dei Servizi della struttura di accoglienza.

Se vi sono ancora dubbi o non si riescono a comprendere alcuni aspetti, è consigliabile che il tutore si rivolga al Servizio Sociale o al Tribunale per sollecitare una verifica delle condizioni di accoglienza.

6.2 IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL' ETÀ

L'accertamento delle **corrette generalità anagrafiche** del minore straniero non accompagnato è fondamentale per assicurare il godimento del diritto a rimanere in Italia e del diritto al rilascio/rinnovo/ conversione del permesso di soggiorno.

Per questo, è importantissimo che sia il tutore che gli altri operatori (mediatori culturali, educatori, psicologi, ecc.) svolgano colloqui approfonditi con il minore spiegando le possibili conseguenze di una errata identificazione e il significato dell'accertamento età e fornendo se necessario un aiuto a recuperare informazioni per determinare le corrette generalità.

CORRETTE GENERALITÀ :

Nome

Cognome

Luogo

Data di nascita

così come risultano (o risulterebbero) dal passaporto

Se sussiste un **dubbio fondato** circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un **documento anagrafico**, anche scaduto. **Se il minore non è in possesso di alcun documento di identità**, si può chiedere la collaborazione delle autorità diplomatico-consolare, sempre se si è certi che il minore non sia un **richiedente protezione internazionale** o non sussistano le altre cause ostative richiamate dalla legge 47/2017.

Se **permangano dubbi fondati sull'età**, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre un accertamento **socio-sanitario per la determinazione dell'età**. Nelle more della decisione, il diretto interessato conserva il diritto a restare nel centro di prima accoglienza per minori.

Il tutore e il diretto interessato devono essere **informati** degli esami che verranno compiuti e **prestare il necessario consenso**. Il risultato dell'accertamento dovrà essere comunicato a entrambi e la relazione dovrà contenere il margine di errore presunto. All'esito della procedura di accertamento il Tribunale per i Minorenni emana un "provvedimento di attribuzione dell'età". **Nel caso in cui l'esito di tale esame sia incerto, la minore età si presume per legge.**

L'accertamento dovrà essere svolto in un **ambiente idoneo** e da un'**equipe multidisciplinare**, in presenza di un **mediatore** e usando **modalità meno invasive possibili** e rispettose dell'età presunta, senza svolgere esami che possano compromettere lo stato psicofisico dell'interessato. **L'accertamento dell'età svolto esclusivamente per mezzo dell'esame può essere contestato** (ad es. esame radiologico del polso). In questi casi è sempre importante rivolgersi a un servizio di consulenza legale specializzato.

Nel caso in cui **i risultati dell'esame multidisciplinare stabiliscano la maggiore età**, l'interessato può impugnare il provvedimento di attribuzione dell'età se non lo ritiene corretto. Il giudice dovrà quindi decidere d'urgenza entro 10 giorni. Durante tale periodo, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.

I minori non accompagnati non possono essere espulsi e hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per minore età.

Il permesso di soggiorno va sempre richiesto all'Ufficio Immigrazione della Questura competente in relazione al luogo in cui il minore è stato collocato. Può essere richiesto anche direttamente dal minore, ma è consigliabile che sia accompagnato. Sul sito <http://questure.poliziadistato.it/> si trovano i link di tutte le Questure, con la specificazione di indirizzi, contatti e orari.

Esistono altre tipologie di permesso di soggiorno oltre a quello per minore età a cui un minore può accedere a seconda della sua situazione personale. Ai fini di supportarlo nella decisione è quindi fondamentale parlare con il minore, assicurare un contatto con il legale di riferimento della struttura che possa fornirgli le informazioni di cui ha bisogno, ascoltarlo e aiutarlo nella scelta da compiere.

6.3.1 PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ

VIENE RILASCIATO

In ragione della condizione di minore straniero non accompagnato.

A CHI SI PRESENTA

Alla Questura territorialmente competente.

IMPORTANTE!

Per la richiesta della conversione, sarà necessario che il minore possieda il **passaporto o documento equipollente**. Quindi, se al momento della richiesta il minore non ne è in possesso, sarà necessario che si attivi quanto prima per il rilascio del passaporto o documento equipollente, contattando sin da subito l'Ambasciata di riferimento. Tuttavia, prima procedere in tal senso, è importante accertarsi che il minore non intenda richiedere protezione internazionale o non sussistano le altre cause ostative.

COME SI PRESENTA

Corredandola dal maggior numero di informazioni possibili e, se in possesso, da un documento di riconoscimento.

Tuttavia, anche nel caso in cui il minore sia in possesso di un documento di riconoscimento, la Questura dovrebbe procedere al rilascio del permesso di soggiorno per minore età (in allegato Circolare). Tuttavia, il permesso per minore età è valido sino al compimento dei 18 anni e potrà essere convertito in permesso per motivi di studio, attesa occupazione o lavoro, se ne sussistono i presupposti.

6.3.2 PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

VIENE RILASCIATO AL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il minore.

Affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante su disposizione dei servizi sociali resa esecutiva dal Giudice tutelare, ovvero su disposizione del Tribunale per i Minorenni.

Affidato "di fatto" a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonni, zii, cugini).

AL MOMENTO DELLA RICHIESTA È NECESSARIO PRESENTARE:

- Il passaporto del minore (o documento equipollente).
- Documentazione relativa all'affidamento, alla tutela, alla parentela e alla convivenza.
- Documentazione inerente la regolarità del soggiorno o la cittadinanza italiana del tutore o affidatario.

6.4 DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE



COME SI PRESENTA

Nel corso di una intervista, durante la quale i funzionari in Questura compilano un modulo, il c.d. C3, alla presenza del tutore. Tuttavia, se il tutore non è ancora stato nominato, potrà essere presente il responsabile della struttura dove il minore è collocato, che svolgerà le funzioni di tutore provvisorio.

DOVE SI PRESENTA

All'Ufficio Immigrazione della Questura competente in base al domicilio del minore.

È necessario un **colloquio approfondito e multidisciplinare** con il minore per far valutare pienamente la scelta di questo percorso.

COSA DEVE INDICARE IL MINORE DURANTE LA COMPILAZIONE DEL C3?

- Le corrette generalità anagrafiche (così come risulterebbero dal passaporto, anche se non è in possesso).
- Informazioni sul viaggio e sui motivi per cui ha lasciato il Paese (è possibile dichiarare che si preferisce fornire maggiori dettagli direttamente alla Commissione Territoriale, organo deputato ad adottare la decisione sul riconoscimento della protezione).
- La lingua in cui vuole svolgere l'audizione personale in Commissione Territoriale.
- L'eventuale presenza di familiari in un altro Paese europeo, fornendo quanti più dettagli possibili al fine di procedere al ricongiungimento familiare. (vedi paragrafo 5.6)

COSA SUCCEDE DOPO LA FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA?

- La Questura rilascia un permesso di soggiorno come richiedente protezione internazionale.
- Successivamente, verrà comunicata la data dell'audizione personale dinanzi la Commissione Territoriale alla quale deve essere presente il tutore e la lingua in cui vuole svolgere l'audizione personale in Commissione Territoriale.

Le domande di protezione internazionale presentate da minori non accompagnati presentano alcune specificità rispetto a quelle presentate da richiedenti asilo adulti: in determinate circostanze, alcune violazioni dei diritti dei minori possono rappresentare forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza (ad es. la tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo, le gravi forme di lavoro minorile, mancanza di un sistema di protezione per minori affetti da HIV/AIDS o disabili, matrimoni forzati o precoci, la mutilazione genitale femminile, l'arruolamento minorile).

ALL'AUDIZIONE PERSONALE IN COMMISSIONE IL MINORE

Deve essere accompagnato dal tutore.

Viene ascoltato da un Commissario (le ragazze potranno chiedere di essere ascoltate da una donna) a meno che non faccia espressa richiesta di essere ascoltato da tutti i membri della Commissione.

È assistito da un interprete della lingua in cui ha dichiarato di voler fare l'audizione.

Se in possesso, può depositare documenti, sia del Paese di origine (ad es. certificato di nascita, documenti che attestano l'appartenenza a partiti politici o a gruppi religiosi) che rilasciati in Italia (ad es. memorie scritte, certificati medici, relazioni degli operatori della struttura di accoglienza, ecc.).

Dovrà spiegare in modo approfondito la sua storia, parlando della sua famiglia, della vita nel Paese di origine e del motivo (o motivi) per cui l'ha lasciato, del viaggio e del perché teme o non vuole farvi ritorno.

ALL'ESITO DELL'AUDIZIONE LA COMMISSIONE PUÒ

Riconoscere il **diritto alla protezione internazionale** qualora riconosca la sussistenza dei requisiti per lo **status di rifugiato** o della **protezione sussidiaria**, che danno diritto ciascuno a un apposito permesso di soggiorno.

In seguito all'entrata in vigore del **Decreto Legge Sicurezza**, che ha **abolito la protezione per motivi umanitari**, può esprimere parere per il rilascio di un **permesso per "protezione speciale" (annuale, rinnovabile, non convertibile)**.

6.5 MINORI VITTIME DI TRATTA: POSSIBILITÀ DI RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE

MINORE VITTIMA DI TRATTA = ogni individuo al di sotto dei 18 anni reclutato, trasportato, trasferito, ospitato o accolto a scopo di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno di un Paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso.

TRATTA DI MINORENNI

CONDOTTA

Reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza e ospitalità di minori degli anni 18.

MEZZO

Uso della forza, la coercizione, l'abuso di potere, lo scambio di denaro o vantaggi per ottenere il "consenso" che è irrilevante.

SCOPO

Sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o le prestazioni forzate, la schiavitù, l'asservimento o il prelievo di organi.

Se un problema del genere viene confidato dal minore o viene percepito il rischio, il tutore dovrà contattare immediatamente le associazioni antitrattra, i servizi sociali o il Tribunale per i Minorenni affinché possano svolgere un'indagine per raccogliere ulteriori informazioni e avere maggiori elementi di valutazione. Se il pericolo è imminente, il tutore potrà fare riferimento all'ente anti-tratta territorialmente competente e alle Forze dell'Ordine (Polizia e Carabinieri). Se viene appurato che il minore è vittima di tratta i servizi sociali o le associazioni antitrattra oppure il Procuratore della Repubblica effettuano la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, che verrà rilasciato dalla Questura. Questa tipologia di permesso può essere rilasciato anche allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena per reati commessi durante la minore età e che ha dato prova di partecipazione a programmi di assistenza e integrazione sociale. In questo caso è bene relazionarsi con l'USSM (Ufficio Servizi Sociali Minorenni del Ministero della Giustizia) per procedere ad un intervento congiunto. Per ulteriori informazioni in merito al fenomeno della tratta, agli indicatori della tratta e per qualsiasi altro dubbio, è possibile contattare il numero verde anti tratta 800-290-290.

6.6 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

SE IL MINORE DICHIARA DI AVERE GENITORI O PARENTI IN UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA

Si attiva la procedura di ricongiungimento familiare che diversa a seconda che il minore abbia o meno manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale.

SE NON HA PRESENTATO RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Avvio di indagini familiari per l'eventuale ricongiungimento, se corrisponde al suo superiore interesse.

LA RICHIESTA DI AVVIO DELLE INDAGINI FAMILIARI PUÒ ESSERE INOLTRATA:

- Dai Servizi Sociali informati della situazione
- Nel caso in cui non possano provvedere, dal tutore, che indirizza la richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Immigrazione, compilando una apposita scheda e inviandola all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it

Se ha richiesto protezione internazionale dovrà avvalersi della procedura di ricongiungimento disposta dal regolamento dublino. Occorre iniziare da subito a preparare la documentazione a supporto della richiesta (prove a supporto del vincolo familiare) e la relazione.

Al momento della compilazione del C3, il minore, accompagnato dal tutore, specifica la presenza di familiari in un altro Paese europeo, fornendo quanti più dettagli possibili (numero di telefono del parente, il suo indirizzo, copia del permesso di soggiorno etc.).

La Questura invia una segnalazione all'Unità Dublino che accerta la presenza dei parenti indicati dal minore e di decidere se prendere in carico o meno il minore.

Nel frattempo, il Tutore richiede al Tribunale per i Minorenni di valutare se il ricongiungimento familiare risponda al superiore interesse del minore.

Entro 3 mesi dalla formalizzazione della richiesta di protezione, l'Unità Dublino italiana invia una richiesta di presa in carico all'Unità Dublino del Paese in cui si trova il presunto parente del minore, assieme alla documentazione raccolta a supporto di tale richiesta.

L'Unità Dublino interpellata verifica l'identità del parente e la sua idoneità a farsi carico del minore e dà una risposta entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta. A questo punto, l'Unità Dublino interpellata potrà:

A) chiedere all'Unità Dublino italiana prove supplementari sul legame di parentela. In ultimo, potrebbe richiedere di sottoporre il minore e il presunto parente al test del DNA, ma in tal caso è necessaria l'autorizzazione del tutore. Se le prove danno esito negativo, non sarà possibile effettuare il trasferimento del minore, che proseguirà il suo percorso in Italia;

B) dare risposta positiva alla richiesta (o perché ritiene sufficiente la documentazione prodotta o perché le ulteriori prove fornite hanno dato esito positivo) ed emettere un provvedimento per la Questura con cui dà disposizioni sul trasferimento del minore, che avverrà previo nulla osta del Tribunale per i Minorenni;

6.7 ISTRUZIONE SCOLASTICA

Tutti i minori stranieri presenti sul territorio hanno il DIRITTO ALL'ISTRUZIONE INDIPENDENTEMENTE DAL POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO e sono soggetti all'obbligo scolastico al pari dei minori cittadini italiani.

È compito del tutore vigilare affinché questi diritti vengano rispettati, ma anche spiegare al minore l'importanza dell'apprendimento della lingua italiana e dell'istruzione scolastica, come strumento imprescindibile per l'integrazione socio-lavorativa.

L'ISCRIZIONE PUÒ ESSERE FATTA IN QUALUNQUE PERIODO DELL'ANNO SCOLASTICO

Se la struttura di accoglienza non provvede a richiedere l'iscrizione scolastica del minore, potrà farlo il tutore. Il ragazzo o la ragazza sarà iscritto nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa.

I titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Il tutore sarà interpellato per la richiesta dell'insegnamento della religione cattolica e inoltre per prestare il consenso per i viaggi di classe all'estero e per l'autorizzazione alle riprese video. Prima di scegliere cosa fare, è fondamentale parlarne con il minore anche per capire il suo orientamento religioso, nonché per tenere presenti eventuali vulnerabilità legate alla tratta e alla richiesta di protezione internazionale.

IN PARTICOLARE HANNO DIRITTO

- All'insegnamento di base della lingua italiana.
- All'inserimento scolastico e professionale.
- All'attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa.

6.8 ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO HA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

Per quanto riguarda le cure dentarie, il SSN garantisce alcuni interventi preventivi e cure dentarie per i minorenni fino a 14 anni e per le persone in stato di bisogno economico o affette da alcune malattie. Ogni Regione stabilisce in modo autonomo in quali casi si può ottenere le cure dentarie a carico del SSN. Pertanto, qualora occorrono maggiori informazioni, è necessario rivolgersi all'ASL di competenza per la zona in cui il minore è accolto.


è necessario recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza del minore o di quello di effettiva dimora, anche se non ha ancora ottenuto il permesso di soggiorno.

In caso di difficoltà a ottenere l'iscrizione al SSN, sarà opportuno chiedere l'intervento del Dirigente della Azienda Sanitaria.


Le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

il tutore ha accesso alla cartella clinica del ragazzo che segue, sarà interpellato e chiamato a dare il consenso informato nell'ambito delle scelte sanitarie che riguardano il minore: un intervento chirurgico rilevante, vaccinazioni, visite specialistiche.

6.9 COMPIMENTO DEI 18 ANNI



A. REQUISITI PER LA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO, LAVORO O ATTESA OCCUPAZIONE



DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

da presentarsi

Documenti da allegare in copia

- Passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'ambasciata/consolato del proprio paese d'origine.
- Permesso di soggiorno/cedolino della richiesta di rinnovo/conversione (se in possesso).
- Richiesta di parere inoltrata alla dg immigrazione e la sua eventuale risposta.
- Provvedimento inerente la tutela e/o l'affidamento.
- Documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore.
- Fotocopia del certificato di iscrizione scolastica o fotocopia del contratto di lavoro, una busta paga se disponibile, o fotocopia del certificato di iscrizione al centro per l'impiego per chi è in cerca di lavoro.

60 giorni prima del compimento dei 18 anni (in tal caso la domanda è presentata dal tutore) o comunque entro i 60 giorni successivi.

Da dicembre 2018, il silenzio della DG Immigrazione sulla richiesta di parere non vale più come parere positivo. I tempi per la risposta potrebbero essere lunghi. Tale parere non deve essere richiesto se il minore:

- È presente in Italia da almeno tre anni e all'interno di un progetto di integrazione sociale da almeno due anni.
- È stato affidato a un parente entro il 4° grado anche con un permesso di soggiorno per minore età.
- È in possesso di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.
- Il tribunale per i minorenni ha ordinato il cosiddetto "proseguo amministrativo".

B. PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

Il Tribunale per i Minorenni può disporre l'affidamento del neomaggiorenne ai Servizi Sociali fino al massimo a 21 anni in tutti i casi in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia.

RICHIESTA

CHI?

I servizi sociali. Qualora questi non provvedano, il tutore può presentare la richiesta direttamente al Tribunale per i Minorenni.

QUANDO?

Prima del compimento dei 18 anni.

COME?

Nel caso in cui vi provveda il tutore, dovrà presentare al Tribunale per i Minorenni una istanza (fax simile all. n. 6), allegando una relazione dei servizi sociali o della comunità di accoglienza e la documentazione riguardante il percorso di inserimento sociale.



4. LA HELPLINE MINORI MIGRANTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO G.A.IN.

Da luglio 2016, per aprire un canale di comunicazione diretto e facilmente accessibile per i minori, abbiamo attivato la Helpline Minori Migranti, un numero verde multilingue di consulenza (**800 14 10 16** e **351 2202016**).

Con questa iniziativa diamo direttamente ai minori risposte adeguate e pertinenti sui propri diritti, senza che si debbano rivolgere a terzi non competenti. Inoltre forniamo diversi servizi, dalla mediazione culturale all'assistenza legale, dal supporto psicologico all'attivazione dei canali di assistenza sociale.

Pur nascendo come servizio dedicato ai minori, è aperta a chiunque abbia necessità di ricevere informazioni e supporto ad hoc. Gli altri utenti che si mettono in contatto con i nostri operatori sono i tutori volontari e gli aspiranti tali, i familiari dei minori, residenti in Italia e in altri Paesi, gli operatori delle strutture di accoglienza, le istituzioni, le ONG di settore, associazioni di volontariato e i cittadini.

Tramite la Helpline Minori Migranti informiamo i minori sui propri diritti e sui servizi a loro dedicati sul territorio in maniera child friendly e in una lingua che comprendono.

IN PARTICOLARE, LE ATTIVITÀ CHE SVOLGIAMO NELL'AMBITO DELLA HELPLINE MINORI MIGRANTI SONO:

- **Consulenza legale:** forniamo al minore tutte le informazioni sui propri diritti, tendando di fornire allo stesso tempo assistenza relativamente alle pratiche amministrative che riguardano l'accoglienza nel nostro Paese, dal permesso di soggiorno alla nomina del tutore. **Alla luce del progetto G.A.IN. l'Helpline Minori Migranti ha previsto un servizio di consulenza e assistenza ad hoc dedicato ai tutori volontari e a tutti coloro che avanzano richieste afferenti all'istituto della tutela volontaria.**
- **Consulenza psicologica:** garantiamo ai minori uno spazio di ascolto in cui si sentano liberi di esprimere problematiche e traumi che conservano dentro di sé dopo il viaggio che hanno vissuto.
- **Segnalazione del caso ai servizi sul territorio:** se il minore che ci chiama si trova in uno dei territori dove sono presenti i nostri operatori o altri servizi realizzati da Save the Children (ad es. i Punti luce), allertiamo i referenti in loco così che possano entrare in contatto con il minore e supportarlo direttamente nelle soddisfazioni dei suoi bisogni primari. In alternativa, ci mettiamo in contatto con la struttura di accoglienza del minore o con le istituzioni competenti al fine di supportarli nel soddisfacimento delle esigenze del minore.
- **Supporto alla procedura di ricongiungimento familiare in Europa:** Nelle vesti di servizio nell'ambito del progetto G.A.IN. **l'Helpline Minori Migranti attua una collaborazione transfrontaliera con le Helpline dei partner di progetto** (Praksis in Grecia, **Hungarian Helsinki Committee** in Bulgaria e **Vluchtelingenwerk Vlaanderen** in Belgio) per favorire l'esplicitamento delle procedure di ricongiungimento familiare riguardanti i minori non accompagnati che dichiarano di avere parenti soggiornanti in uno dei Paesi sopracitati.

OSSERVAZIONI

Ci preme mettere in evidenza che questo toolkit è il risultato di numerose consultazioni con i tutori nonché con gli attori istituzionali e non istituzionali coinvolti nella tutela volontaria. Le consultazioni si sono svolte a Roma, Torino, Palermo e Catania.

Queste occasioni di incontro sono state preziose per noi e si sono trasformate in interessanti conversazioni e scambi di opinioni. Da queste riflessioni sono emerse questioni di grande spessore, talvolta anche legate all'umanità di questo ruolo oltre che al tecnicismo. Il toolkit "Vita da tutore" è uno strumento che ha come scopo quello di dare un supporto pratico ai tutori. Tuttavia, alla luce delle riflessioni sopra citate, è emerso un altro obiettivo ossia quello di provare a fornire riflessioni e spunti anche su questioni più legate ai rapporti umani. Oltre al rapporto con il minore poi, il tutore intesse necessariamente i rapporti con gli altri attori coinvolti nella tutela volontaria.

Ma non potevamo scrivere questo toolkti senza sentire il parere dei minori e dunque le consultazioni sono state realizzate anche con circa una trentina di minori.

I minori coinvolti nelle nostre consultazioni si sono rilevati tutti indistintamente molto appassionati alla questione.

Dapprima durante i nostri incontri, hanno avviato la conversazione focalizzandosi sugli aspetti pratici e tecnici della tutela, mantenendo un contegno da adulti. Successivamente, l'adulto lasciava il posto al ragazzo e le loro osservazioni sono diventate via via quelle di adolescenti o ragazzini. Ebbene le loro parole hanno fatto chiaramente trasparire tutta la loro voglia, al di là delle importanti questioni legate alla loro regolarizzazione, di poter avere anche qui in Italia un nucleo di affetti dove poter vivere la loro adolescenza o infanzia con tutti gli aspetti che questa comporta.

I minori hanno apprezzato molto che avremmo condiviso con i tutori e agli altri attori competenti il loro pensiero nonché preso in considerazione alcuni input inserendoli nel toolkit.

Numerose sono stati i pensieri espressi e le richieste e tra queste desideriamo citarne almeno una: "io sono venuto in Italia che conoscevo bene i miei progetti ed obiettivi ed oggi, con tanta difficoltà, ho trovato il cammino giusto per realizzarli. Ci sono ragazzi che sono arrivati con me che magari avevano un progetto in partenza, ma lo hanno perso lungo il viaggio, nelle lunghe attese, nella mancanza di risposte, nell'attesa di qualcuno con cui parlare e allora io chiedo al tutore di aiutarlo quel ragazzo. Sì, perché si è perso e non si ritrova più. Potrebbe buttarsi via come a tanti è accaduto. "Tu" stagli accanto e aiutalo semplicemente a ricordare, a capire quali sono o erano le sue aspirazioni, magari lui così riuscirà a ritrovare la sua scintilla".

NOTE

1 - CHI SONO I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. L'articolo 1 della Legge 47/2017 (Legge Zampa) stabilisce che "I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
2. Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - Div. II, che pubblica periodicamente Report di monitoraggio reperibile al sito www.lavoro.gov.it, al 31 agosto 2018, il 92,6 dei minori stranieri non accompagnati è di sesso maschile, mentre rispetto all'età il 58,9% ha 17 anni, il 25,2% ha 16 anni, l'8,7% ha 15 anni e il 7,2% ha un'età compresa tra 0 e 14 anni.
3. In base all'art. 19, comma 2 del Decreto legislativo 286/1998, detto anche Testo Unico Immigrazione.

2 - IL TUTORE VOLONTARIO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. La figura del tutore volontario è stata istituita e regolata in Italia dalla Legge 47 del 17 aprile 2017.
2. Il diritto all'ascolto è previsto dall'art. 12 della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo di New York del 1989.
3. Art. 2048 del codice civile - Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (1). La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
4. La Corte costituzionale si è espressa sulla possibilità che ai tutori volontari siano accordati rimborsi. Con decisione n. 218/2018 - depositata in data 29 novembre 2018 - la Corte ha escluso la previsione di tale rimborso, considerando che "L'elemento della volontarietà si integra ... con il valore sociale dell'adempimento dell'ufficio [tutorio], a cui la legge n. 47 del 2017 ha inteso dare specifico risalto, escludendo la necessità della corresponsione dell'indennità, anche sotto forma di rimborso spese". Il testo integrale della sentenza è disponibile a questo indirizzo <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=218#>

5 - DIFFERENZA TRA AFFIDAMENTO FAMILIARE E TUTELA VOLONTARIA

1. L'affido di MSNA non è una novità ma è già previsto entro la cornice delle leggi di riferimento della materia, la 184/1983 e poi la 149/2001: la legge Zampa solamente lo incentiva.
2. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante.

In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato (art. 5, Legge 149/2001).

6 - LE PRINCIPALI MANSIONI DEL TUTORE VOLONTARIO

1. LINEE GUIDA PER TUTORI VOLONTARI E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA SULLA TUTELA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO disponibili al link <http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2018/06/Linee-guida-CIR-UNHCR.pdf>
2. Articolo 12, Convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989): Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

6.1 - INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

1. Con Decreto del 1 settembre 2016, il Ministero dell'Interno ha requisiti minimi per le strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, consultabile sul sito <http://www.interno.gov.it/it/notizie/minori-stranieri-non-accompagnati-pubblicati-standard-laccoglienza-e-i-servizi>, mentre i requisiti minimi per le strutture di seconda accoglienza sono indicati nell'accordo siglato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, consultabile sul sito <http://www.regioni.it/newsletter/n-2943/del-17-05-2016/minori-stranieri-non-accompagnati-requisiti-minimi-per-seconda-accoglienza-15263/>

6.2 - IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

1. Art. 5, Legge 47/2017 - Identificazione dei minori stranieri non accompagnati.
2. Circolare del Ministero dell'Interno n. 17272/7 dell'11 luglio 2007 - Identificazione di migranti minorenni - Identificazione di migranti minorenni <https://legale.savethechildren.it/fe40645b-bad3-485e-9f72-c4a0f6ca8ce3/>
3. Se a seguito della procedura di accertamento dell'età viene dichiarata la maggiore età, l'interessato potrà sottoscrivere la procura al difensore direttamente, al fine di presentare ricorso contro tale determinazione, proprio perché considerato maggiorenne a tutti gli effetti.

6.3.1 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ

1. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione - Articolo 28 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.
2. Circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2017 - Permesso di soggiorno per minore età. Esclusione dell'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili - <https://legale.savethechildren.it/legge/7224579dbb29420b8afee4be68714206/>
3. L'articolo 10 della Legge 47/2007 ha previsto che il permesso di soggiorno per motivi familiari ha sostituito il precedente permesso di soggiorno per affidamento.

6.3.2 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

1. Legge 47/2017, art. 10, Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione.
2. L'art. 4 della Legge 184/83 prevede diversi tipologie di affidamento: l'affidamento familiare disposto dal servizio locale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare e l'affidamento giudiziale disposto dal Tribunale per i Minorenni.

6.4 - DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1. La Convenzione di Ginevra all'articolo 1 sancisce che è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. Per atti di persecuzione si intende ad esempio: violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale; atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia; provvedimenti giudiziari, amministrativi o di polizia discriminatori o sproporzionati; sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.

2. La protezione sussidiaria viene rilasciata dalla Commissione Territoriale competente qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine. Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di trattamento inumano, la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

3. Sul sito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è disponibile una guida sulla protezione internazionale per i minori https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/UNHCR_ITAprint_ok_bassa.pdf

4. Linee Guida di UNHCR sulla Protezione Internazionale: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

5. La legislazione italiana prevedeva un'ulteriore tipo di protezione per motivi umanitari, nel caso di diniego della protezione internazionale qualora ricorressero gravi motivi di carattere umanitario. Tale forma di protezione è stata abrogata dal Decreto Legge n. 113 del 4/10/2018, cosiddetto “decreto Sicurezza e Immigrazione”, entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e convertito con modifiche dalla legge 132 del 1 dicembre 2018.

6.5 - MINORI VITTIME DI TRATTA: POSSIBILITÀ DI RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE

1. Secondo la definizione data dal “Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale” (Protocollo di Palermo) del 2000. E' importante sottolineare che non esiste una lista completa ed esaustiva delle forme di sfruttamento in quanto esso può implicare forme di comportamenti e condotte molto diverse tra loro.

2. Ulteriori informazioni sul fenomeno della tratta sono contenute nel Rapporto 2018 sui minori vittime di tratta e sfruttamento, reperibile al sito https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2018_2.pdf

3. Questa è la definizione data dal “Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale” (Protocollo di Palermo) del 2000.

4. Per approfondire l'argomento, vi sono in rete diversi rapporti, tra cui quello di Save the Children <https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2017.pdf>
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2018_2.pdf

5. Sono le associazioni iscritte in un apposito registro tenuto dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Questa particolare forma di protezione è prevista dall'articolo 18 del Testo Unico Immigrazione.

6.6 - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

1. Le informazioni sulla procedura sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Invio-segnalazioni-dei-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx#

2. L'articolo 8 del Regolamento Dublino dispone che per i minori non accompagnati il ricongiungimento familiare possa essere richiesto con i “familiari”, i “fratelli” e i “parenti”, ove per parenti del minore si intendono “il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto” e per familiari: “la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale”.

3. Il Regolamento (UE) n. 604/2013 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, applicato dal 1 gennaio 2014.

6.8 - ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

1. Articolo 34 comma 1 del Testo Unico sull'immigrazione. La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato nel 2012 l'Accordo sul Documento "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane", prevedendo l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno. Al 2016 hanno recepito con atto formale l'Accordo Stato - Regioni e P.A. sulle indicazioni per una corretta applicazione delle normative sanitarie per immigrati le regioni indicate nell'elenco pubblicato dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni a questa pagina: <http://www.simmweb.it/dossier/843-dossier-accordo-stato-regioni-e-province-autonome-2012-13>

6.9 - COMPIMENTO DEI 18 ANNI: A) CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

1. Art. 32 D. Lgs. 286/98 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.
2. Linee Guida della DG Immigrazione del 24 febbraio 2017.

B - PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

1. Legge 47/2017, art. 13, comma 2 - Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo.
2. Circolare del Ministero dell'Interno del 28/8/2017.

“Io sono venuto in Italia che conoscevo bene i miei progetti ed obiettivi ed oggi, con tanta difficoltà, ho trovato il cammino giusto per realizzarli. Ci sono ragazzi che sono arrivati con me che magari avevano un progetto in partenza, ma lo hanno perso lungo il viaggio, nelle lunghe attese, nella mancanza di risposte, nell’attesa di qualcuno con cui parlare e allora io chiedo al tutore di aiutarlo quel ragazzo. Sì, perché si è perso e non si ritrova più. Potrebbe buttarsi via come a tanti è accaduto. Tu stagli accanto e aiutalo semplicemente a ricordare, a capire quali sono o erano le sue aspirazioni, magari lui così riesce a ritrovare la sua scintilla”.

M., 19 anni, proveniente dall’Egitto

Noi di Save the Children vogliamo che ogni bambino abbia un futuro. Lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e professionalità in Italia e nel resto del mondo per dare ai bambini l’opportunità di nascere e crescere sani, ricevere un’educazione ed essere protetti.

Quando scoppia un’emergenza, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via.

Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni dei minori, garantire i loro diritti e ascoltare la loro voce. Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere. Save the Children, da 100 anni, lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.



Save the Children Italia Onlus

Via Volturno 58 - 00185 Roma

tel + 39 06 480 70 01 - fax +39 06 480 70 039

info.italia@savethechildren.org

www.savethechildren.it



This toolkit was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)